



COPIA

N. 15/2015 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

► Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 27 luglio 2015

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 22 del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle riunioni, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **ordinaria**, di prima convocazione - seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Presente	Assente
RAZZA Bruno	X	
GRION Anna	X	
VISINTIN Dario	X	
CECHET Martina	X	
CRISTIN Francesco	X	
FRANCO Eva	X	
FRANCO Martina	X	
MAREGA Alessandra	X	
PETTARIN Massimo	X	
PICCIRILLO Giuseppe	X	
SIMSIG Enrico	X	
TOMADA Michela	X	
VOLPI Francesca	X	

Assiste il Segretario Sig. Savino dott. Gianluigi

Il Presidente Bruno Razza constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole ai sensi dell'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi.	Parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ai fini della regolarità tecnica.	
IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Savino dott. Gianluigi	allegato	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione che segue riguardante i punti da 4 a 12 dell'Ordine del Giorno:

Il Sindaco illustra le modifiche regolamentari per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale oggi inserite, necessarie per uniformare lo strumento alle norme di legge nel frattempo mutate; sottolinea che l'aliquota IMU è rimasta immutata così come la TARI e la TASI nonché la conferma dell'addizionale IRPEF.

L'Assessore Visintin illustra l'elenco delle opere pubbliche.

Il Sindaco legge la relazione allegata alla delibera di approvazione bilancio.

Il Revisore del Conto illustra la propria relazione.

Il Consigliere Pettarin interviene rilevando, nonostante l'impossibilità di spesa, l'aumento dell'avanzo, chiedendo di verificare la possibilità di operare una riduzione dei valori dei terreni.

Il Sindaco si dice consapevole del fatto che si è ridotto il valore ma non vi è certezza del gettito e non vi è una risposta certa da parte dell'ufficio tributi; ritiene necessario attendere il prossimo anno per verificare l'opportunità di modificare e ridurre i valori.

Il Consigliere Simsig nota che il programma delle opere pubbliche è piuttosto scarno; pur nella difficoltà di programmazione a lungo termine ritiene fondamentale che gli amministratori sappiano individuare i giusti canali per individuare nuove risorse. Ritiene che l'inserimento di una sola opera sia riduttivo ed evidenzia un errore su una tabella.

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 7 del 20/05/2014, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevata la necessità di sottoporre al consiglio comunale una modifica del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), anche alla luce delle modifiche legislative intervenute successivamente alla sua adozione e per una più chiara e corretta applicazione delle disposizioni previste del vigente Regolamento comunale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 188, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, Omissis ..., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

riferimento;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla modifica del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), apportando le necessarie integrazioni/variazioni e precisamente:

- **all'art. 10.A** (Importi minimi) della Parte A delle “DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.”, viene riformulato il comma 1, rimuovendo le seguenti parole “...o uguale ..”;
- **all'art.13.A** (Entrata in vigore) della Parte A delle “DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.”, viene riformulato il comma 1, come segue: “*Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;*”;
- **all'art. 11.B**, la dicitura della lettera f) del comma 2, viene rimossa “*i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di San Lorenzo Isontino è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;*”;
- **al comma 2 dell'art.11.B**, viene inserita una nuova lettera f) con la seguente dicitura: “*i terreni montani e parzialmente montani. In particolare:*
 - *i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*
 - *i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati PARZIALMENTE MONTANI di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica anche nel caso di concessione di tali terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*
 - *l'individuazione dei terreni come sopra indicata, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993”;*
 - *la successiva lettera g) del comma 2, viene riformulata come segue: “ i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.” cancellando la seguente dicitura: “ ... ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);*”
- **all'art. 13.B** (Versamenti) della Parte B “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)”, viene riformulato il comma 8, rimuovendo le seguenti parole “...o uguale ...” ;
- **al seguente art. 14.B** (Dichiarazione) viene inserito un nuovo comma 1, come segue: “*Ai sensi dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ed il modello da utilizzare sono disciplinati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. La dichiarazione degli enti non commerciali è disciplinata dal comma 719, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.”;*”;
- **all'art. 14.B** (Dichiarazione) viene inoltre inserito un nuovo comma 5, come segue: “*I soggetti passivi di aree edificabili sono tenuti a dichiarare il valore imponibile dei suoli posseduti, determinato, ai sensi del comma 5, art.5 del D.Lgs. n. 504/1992, al 1° gennaio dell'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In carenza sarà ritenuta tacitamente confermata la dichiarazione presentata con riferimento alle annualità precedenti. In nessun caso potrà essere richiesto e riconosciuto il rimborso di somme versate in eccedenza rispetto al valore imponibile dichiarato per le aree edificabili.”;*”;

- **all'art. 21.C** (Tributo giornaliero) della Parte C "TASSA SUI RIFIUTI (TARI)", viene riformulato il comma 5, rimuovendo le seguenti parole "... o uguale ... ;
- **al seguente art. 25.C** (Riduzione per il recupero) al comma 4, viene inserita una nuova dicitura, come segue: " ... *In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e/o qualora essa non dimostri l'effettivo smaltimento in proprio da parte della Ditta richiedente il Comune provvederà a recuperare la differenza tra la somma richiesta, mediante l'avviso di pagamento dell'anno in corso e già emesso dall'ente, e quanto dovuto al netto della riduzione richiesta e non spettante.* " ;
- **all'art. 27.C** (Agevolazioni) vengono rimossi i commi 1, 2, 3 e 4, seguenti:
 1. *La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:*
 - α) *A favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):*
 - *ISEE inferiore ad Euro 6.000.=* *riduzione **tariffa del 30%***
 - *ISEE da Euro 6.001.= ad Euro 9.200.=* *riduzione **tariffa del 10%***
 2. *Per beneficiare di tale agevolazione, gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già predisposti e allegando il certificato ISEE in corso di validità relativo all'annualità per la quale si richiede di godere dell'agevolazione. L'agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni annualità d'imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato.*
 3. *La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno stesso.*
 4. *L'agevolazione di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa."*
- **allo stesso art. 27.C**, vengono inseriti i nuovi commi 1, 2, 3 e 4, come segue:
 1. *La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche che si trovano in condizioni di disagio economico. Ogni anno la Giunta comunale determina le fasce di riduzione (sulla base del reddito I.S.E.E.) e l'eventuale soglia di esenzione.*
 2. *Per beneficiare della tariffa in misura ridotta, gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già predisposti e allegando il certificato ISEE in corso di validità relativo all'annualità per la quale si richiede di godere dell'agevolazione. L'agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni annualità d'imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato.*
 3. *La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno stesso.*
 4. *Le agevolazione di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.";*
- **al seguente art. 28.C** (Richieste di riduzione), viene rimosso il comma 7, come segue: " *Per la riduzione di cui all'articolo 10, la relativa richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si intende usufruire dell'agevolazione e dovrà poi essere integrata con il MUD relativo all'annualità medesima , entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1970, n. 70 e cioè entro il 30 aprile. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e/o qualora essa non dimostri l'effettivo smaltimento in proprio da parte della Ditta richiedente il Comune provvederà a recuperare la differenza tra la*

somma richiesta, mediante l'avviso di pagamento dell'anno in corso e già emesso dall'ente, e quanto dovuto al netto della riduzione richiesta e non spettante.” ;

- **all'art. 33.C** (Riscossione e versamenti) il comma 2, viene riformulato come segue: *“Il Comune provvede, all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con scadenza bimestrale o in unica soluzione; “;*
- **all'art.4.D** (Presupposto impositivo) della Parte D “ **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**” viene rimossa la corrente dicitura del comma 1: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.” e riformulato come segue: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.” ;*
- **al seguente art.9.D** (Detrazioni, riduzioni ed esenzioni) viene rimossa la corrente dicitura del comma 3: *“ Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal giorno successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.” e riformulato come segue: “ Per usufruire delle riduzioni ed esenzioni il contribuente, dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di imposta.”;*

Dato atto che:

- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento modificato ed allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC;

Rilevato altresì che il presente atto, ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composto da quattro Capitoli e un allegato, apportando le necessarie integrazioni/variazioni e precisamente:

- **all'art. 10.A** (Importi minimi) della Parte A delle “DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.”, viene riformulato il comma 1, rimuovendo le seguenti parole “...o uguale ..;
- **all'art.13.A** (Entrata in vigore) della Parte A delle “DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.”, viene riformulato il comma 1, come segue: “*Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;*
- **all'art. 11.B**, la dicitura della lettera f) del comma 2, viene rimossa “*i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di San Lorenzo Isontino è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;*
- **al comma 2 dell'art.11.B**, viene inserita una nuova lettera f) con la seguente dicitura: “*i terreni montani e parzialmente montani. In particolare:*
 - *i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*
 - *i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati PARZIALMENTE MONTANI di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica anche nel caso di concessione di tali terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*
 - *l' individuazione dei terreni come sopra indicata, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993”;*
 - la successiva lettera g) del comma 2, viene riformulata come segue: “ *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.*” cancellando la seguente dicitura: “ *... ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);*
- **all'art. 13.B** (Versamenti) della Parte B “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)”, viene riformulato il comma 8, rimuovendo le seguenti parole “...o uguale ... ;
- **al seguente art. 14.B** (Dichiarazione) viene inserito un nuovo comma 1, come segue: “*Ai sensi dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ed il modello da utilizzare sono disciplinati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. La dichiarazione degli enti non commerciali è disciplinata dal comma 719, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.*”;
- **all'art. 14.B** (Dichiarazione) viene inoltre inserito un nuovo comma 5, come segue: “ *I soggetti passivi di aree edificabili sono tenuti a dichiarare il valore imponibile dei suoli posseduti, determinato, ai sensi del comma 5, art.5 del D.Lgs. n. 504/1992, al 1° gennaio dell'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In carenza sarà ritenuta tacitamente confermata la dichiarazione presentata con riferimento alle annualità precedenti. In nessun caso potrà essere richiesto e riconosciuto il rimborso di somme versate in eccedenza rispetto al valore imponibile dichiarato per le aree edificabili.*”;
- **all'art. 21.C** (Tributo giornaliero) della Parte C “TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”, viene riformulato il comma 5, rimuovendo le seguenti parole “... o uguale ... ;
- **al seguente art. 25.C** (Riduzione per il recupero) al comma 4, viene inserita una nuova dicitura, come segue: “ *... In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e/o qualora*

essa non dimostri l'effettivo smaltimento in proprio da parte della Ditta richiedente il Comune provvederà a recuperare la differenza tra la somma richiesta, mediante l'avviso di pagamento dell'anno in corso e già emesso dall'ente, e quanto dovuto al netto della riduzione richiesta e non spettante. “ ;

• **all'art. 27.C** (Agevolazioni) vengono rimossi i commi 1, 2, 3 e 4, seguenti:

2. *La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:*

β) A favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

– ISEE inferiore ad Euro 6.000.=

*riduzione **tariffa del 30%***

– ISEE da Euro 6.001.= ad Euro 9.200.=

*riduzione **tariffa del 10%***

5. *Per beneficiare di tale agevolazione, gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già predisposti e allegando il certificato ISEE in corso di validità relativo all'annualità per la quale si richiede di godere dell'agevolazione. L'agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni annualità d'imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato.*

6. *La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno stesso.*

7. *L'agevolazione di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.”*

• **allo stesso art. 27.C**, vengono inseriti i nuovi commi 1, 2, 3 e 4, come segue:

5. *La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche che si trovano in condizioni di disagio economico. Ogni anno la Giunta comunale determina le fasce di riduzione (sulla base del reddito I.S.E.E.) e l'eventuale soglia di esenzione.*

6. *Per beneficiare della tariffa in misura ridotta, gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già predisposti e allegando il certificato ISEE in corso di validità relativo all'annualità per la quale si richiede di godere dell'agevolazione. L'agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni annualità d'imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato.*

7. *La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno stesso.*

8. *Le agevolazione di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.”;*

• **al seguente art. 28.C** (Richieste di riduzione), viene rimosso il comma 7, come segue: “ *Per la riduzione di cui all'articolo 10, la relativa richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si intende usufruire dell'agevolazione e dovrà poi essere integrata con il MUD relativo all'annualità medesima , entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1970, n. 70 e cioè entro il 30 aprile. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e/o qualora essa non dimostri l'effettivo smaltimento in proprio da parte della Ditta richiedente il Comune provvederà a recuperare la differenza tra la somma richiesta, mediante l'avviso di pagamento dell'anno in corso e già emesso dall'ente, e quanto dovuto al netto della riduzione richiesta e non spettante.” ;*

• **all'art. 33.C** (Riscossione e versamenti) il comma 2, viene riformulato come segue: “*Il Comune provvede, all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo*

dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con scadenza bimestrale o in unica soluzione; “;

- **all'art.4.D** (Presupposto impositivo) della Parte D “ TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)” viene rimossa la corrente dicitura del comma 1: “*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.*” e reformulato come segue: “*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*” ;
- **al seguente art.9.D** (Detrazioni, riduzioni ed esenzioni) viene rimossa la corrente dicitura del comma 3: “*Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal giorno successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.*” e reformulato come segue: “*Per usufruire delle riduzioni ed esenzioni il contribuente, dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, **entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di imposta.***” ;

2. di dare atto che l'esito della presente votazione è favorevole all'unanimità;
3. di allegare alla presente deliberazione, il testo, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Razza Bruno

IL SEGRETARIO
f.to Savino dott. Gianluigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.R. 21/2003 s.m.i. si attesta la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio:
dal 27 luglio 2015 all'11 agosto 2015

Sono/NON sono pervenute denunce e/o reclami: _____

Addì, 12 agosto 2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to dott.ssa Laura Gruden

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è diventata eseguibile:

- dalla sua data ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n° 21/03 s.m.i.
in data _____ ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n° 21/03 s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 27 luglio 2015

f.to Savino dott. Gianluigi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Lì, 27 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Savino dott. Gianluigi
